

trasferite dai comuni alle province e le spese sostenute dai comuni nelle more della stipulazione delle convenzioni previste dalla legge n. 23 del 1996. Qualora gli enti locali non inviino le certificazioni, il Ministero dell'interno, a decorrere dal 1° settembre 1998, opera i trasferimenti sulla base dei dati risultanti dai predetti decreti ministeriali e, limitatamente all'anno 1998, nella misura del 33 per cento dei dati finanziari risultanti dai medesimi decreti.

2. Per il finanziamento delle maggiori spese derivanti dall'applicazione della legge n. 23 del 1996 è autorizzata, per l'anno 1998, l'ulteriore spesa di lire 38,457 miliardi a favore delle province. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministero dell'interno provvede all'assegnazione in proporzione al totale provinciale delle medie delle spese correnti sostenute da ciascun comune così come determinate dai decreti ministeriali attuativi di cui al comma 1.

3. Nelle more della stipulazione delle convenzioni previste dalla legge n. 23 del 1996, le somme corrispondenti alle spese sostenute nell'anno 1998 dallo Stato e dagli altri soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, sono detratte da quelle da trasferire alle province con le predette convenzioni. A decorrere dal 1° gennaio 1999, il Ministero dell'interno provvede al trasferimento delle somme a favore delle province sulla base delle convenzioni e, in mancanza, sulla base dei dati finanziari risultanti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 9, comma 3, della citata legge n. 23 del 1996. Le relative somme sono portate in diminuzione delle dotazioni di bilancio del Ministero della pubblica istruzione e in aumento delle dotazioni del Ministero dell'interno.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 1.
Garra.

Sopprimere il comma 1.

5. 2.
Garra.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: nella misura del 33 per cento con le seguenti: nella misura del 66 per cento.

5. 3.
Garra.

(A.C. 4229-B – sezione 6)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

viste le disposizioni del disegno di legge n. 4229-B che riguardano la carta d'identità ed altri documenti di riconoscimento su supporto magnetico e informatico (articolo 2, comma 4), la sottoscrizione delle istanze rivolte alla pubblica amministrazione (articolo 2, comma 10), la rilevazione degli accessi nei centri storici (articolo 2, comma 33) e il lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni (articolo 4);

considerato che le predette disposizioni presentano aspetti strettamente connessi con la tutela della riservatezza e degli altri diritti della personalità e presuppongono, pertanto, un quadro attento di garanzie;

considerata la necessità che tali disposizioni siano attuate nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali contenuta nella legge 31 dicem-

bre 1996, n. 675, e in fase di completamento attraverso i decreti delegati di cui alla legge n. 676 dello stesso anno, in particolare per ciò che riguarda i dati che possono essere registrati nei documenti, l'utilizzazione dei numeri di identificazione personale e le finalità perseguite nel trattamento, e ciò anche alla luce degli obblighi internazionali e comunitari assunti dall'Italia in materia di tutela dei dati personali;

impegna il Governo

ad attuare le predette disposizioni nel rispetto delle garanzie previste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, dai decreti delegati di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 676.

***9/4229-B/1.**

Jervolino Russo, Cerulli Irelli, Di Bisceglie, Corsini.

La Camera,

viste le disposizioni del disegno di legge n. 4229-B che riguardano la carta d'identità ed altri documenti di riconoscimento su supporto magnetico e informatico (articolo 2, comma 4), la sottoscrizione delle istanze rivolte alla pubblica amministrazione (articolo 2, comma 10), la rilevazione degli accessi nei centri storici (articolo 2, comma 33) e il lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni (articolo 4);

considerato che le predette disposizioni presentano aspetti strettamente connessi con la tutela della riservatezza e degli altri diritti della personalità e presuppongono, pertanto, un quadro attento di garanzie;

considerata la necessità che tali disposizioni siano attuate nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali contenuta nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, e in fase di completamento attraverso i decreti delegati di cui alla legge n. 676 dello stesso anno, in particolare per ciò che riguarda i dati che

possono essere registrati nei documenti, l'utilizzazione dei numeri di identificazione personale e le finalità perseguite nel trattamento, e ciò anche alla luce degli obblighi internazionali e comunitari assunti dall'Italia in materia di tutela dei dati personali;

impegna il Governo

ad attuare le predette disposizioni nel rispetto delle garanzie previste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, dai decreti delegati di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 676.

***9/4229-B/2.**

Pisapia.

La Camera,

rilevato che il Senato ha stralciato il comma 21 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 4229, concernente la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi volti a localizzare ed a realizzare nuove attività di privati, implicanti trasformazioni territoriali;

considerato che lo stralcio è stato disposto per l'esigenza, condivisa dal Governo, di precisazione e miglioramento del testo normativo, con l'impegno ad una rapida definizione della nuova disciplina, giudicata condivisibile nel merito;

ritenuto che la complessità delle procedure e la lunghezza spesso non predeterminata dei tempi occorrenti per avviare nuove iniziative private sul territorio sono cause determinanti del forte disagio per le imprese, specialmente medie e piccole, e contribuiscono al rischio della fuga delle imprese verso paesi più disponibili ad incentivare lo sviluppo produttivo;

impegna il Governo

ad attivarsi, d'intesa con le organizzazioni produttive, per la tempestiva riformulazione della disciplina di semplificazione delle procedure per le nuove attività private, in modo da consentire alle Camere

l'esame di tale parte indispensabile del programma di riforma amministrativa in tempi compatibili con le scadenze finanziarie e di bilancio autunnali.

9/4229-B/3.

Frattini.

La Camera,

considerato che:

l'articolo 2, comma 30, del disegno di legge n. 4229 modifica le disposizioni relative al procedimento costitutivo delle società miste esercenti pubblici servizi;

la disposizione si debba interpretare come volta a favorire il completamento delle procedure di trasformazione e privatizzazione delle preesistenti aziende speciali;

non si potrebbe in alcun modo interpretare detta disposizione come volta a garantire la conservazione, nel preesistente regime di esclusiva e monopolio, delle convenzioni di affidamento dei servizi locali alle preesistenti aziende, sia pure nel nuovo *status* di società;

impegna il Governo

ad introdurre, condividendo l'interpretazione in premessa, nell'ambito della riforma dei servizi pubblici locali, disposizioni idonee a precisare il criterio di salvaguardia dei principi di concorrenza e libera competizione per l'affidamento di tutti i servizi locali, senza alcuna tutela e salvaguardia delle preesistenti situazioni esclusive e di monopolio.

9/4229-B/4.

Vito, Frattini.

La Camera,

rilevato che il Senato non ha confermato la determinazione della Camera dei deputati, all'articolo 1, comma 9, del disegno di legge n. 4229, di attribuire alla Commissione parlamentare consultiva in

ordine all'attuazione della riforma amministrativa il potere di svolgere attività conoscitive e di indagine per verificare l'attuazione della riforma prevista dalla legge n. 59 del 1997;

considerato che, pur in mancanza di tale potere espressamente conferito, rientra tra gli scopi dell'istituzione della citata Commissione parlamentare la funzione generale di verifica, da parte del Parlamento, sull'andamento delle fasi attuative delle molte deleghe e delle previsioni attributive di poteri regolamentari al Governo: funzione di verifica che, come risulta dai lavori parlamentari, è stata ritenuta l'unico elemento di pur debole contrappeso rispetto al ricorso in misura tanto ampia alla potere normativo del Governo;

impegna il Governo

ad assecondare le iniziative conoscitive che la Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa riterrà di avviare per informare le Camere su aspetti generali o specifici delle varie fasi attuative della riforma.

9/4229-B/5.

Giovanardi, Frattini.

La Camera,

premesso che l'articolo 6, comma 17, della legge n. 127 del 1997 stabiliva, a conclusione di una lunga serie di proroghe avviata nel 1995, l'obbligo di annullare le promozioni illegittime presso gli enti locali, avvenute senza concorso e con scorrimenti automatici ai livelli superiori, disposte in difformità dal decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 1983, come stabilito con sentenza della Corte costituzionale;

considerato che il termine finale per ripristinare la legalità dopo una lunga permanenza nella situazione illegittima era stato fissato al terzo mese dall'entrata in vigore della stessa legge n. 127 del 1997;

rilevato che il Governo, consapevole della persistente inottemperanza a tale ob-

bligo di ripristino della legalità, aveva ottenuto dalla Camera un'ennesima proroga al 31 marzo 1998;

considerato che anche tale termine è inutilmente scaduto e che il Senato lo ha differito al 30 settembre 1998;

impegna il Governo

a comunicare in modo certo e definitivo se intenda o meno far cessare l'incredibile protrarsi di una condizione di diffusa illegittimità in non poche posizioni di inquadramento, dichiarata inutilmente persino dalla Corte costituzionale;

in caso affermativo, ad opporsi a qualunque eventuale successiva proroga del termine finale del 30 agosto 1998 ed a provvedere affinché entro tale data gli atti illegittimi siano annullati, con l'avvio dei concorsi necessari a ripristinare condizioni moralmente, oltre che giuridicamente, adeguate in questo settore del comparto enti locali.

9/4229-B/6.

Mancuso, Frattini.

La Camera,

considerato che in attuazione delle leggi 15 marzo 1997 n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 sono stati emanati numerosi decreti legislativi e regolamenti con i quali si è provveduto al trasferimento di compiti

e competenze agli enti locali nonché alla semplificazione di numerose procedure;

rilevato che molte norme nazionali sono state espressamente abrogate, altre risultano abrogate implicitamente mentre altre ancora vanno reinterprete alla luce delle competenze residue allo Stato;

rilevato ancora come la confusa situazione normativa possa determinare notevoli difficoltà di interpretazione nella pubblica amministrazione e nei cittadini;

impegna il Governo

a proporre al Parlamento, norme di delega ai fini della compilazione, ai sensi del comma 11 del citato articolo 20, di testi unici legislativi — riferiti a ciascuna delle materie oggetto di delega e di trasferimento — nei quali dovranno essere raccolte le norme che disciplinano le funzioni che restano attribuite allo Stato nelle predette materie. Le norme di delega dovranno altresì prevedere la possibilità di introdurre le modifiche necessarie ai fini del coordinamento normativo, nonché l'espressa abrogazione di ogni altra disposizione vigente nelle medesime materie, fatte salve quelle relative al conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali. I testi unici legislativi dovranno comunque essere emanati entro il 30 settembre 1999.

9/4229-B/7

Casinelli.

MOZIONE SULLA REGOLAZIONE DEL DEBITO INTERNAZIONALE

(Sezione 1 - Mozione)

La Camera,

premesso che:

lo sviluppo economico e sociale di numerosi Stati è reso impossibile o, comunque, è fortemente limitato dalla dimensione del debito internazionale e del costo del servizio dello stesso debito, con conseguente violazione dei diritti umani;

all'origine dell'esplosione del debito ci sono fattori indipendenti dalle economie dei Paesi in via di sviluppo e, segnatamente, l'aumento dei tassi di interesse (dal 4-6 per cento degli anni '70 al 18-22 per cento degli anni '80), seguiti ai mutamenti delle tendenze delle economie mondiali;

il problema supera l'ambito latino-americano (dove può essere semplicemente definito drammatico, solo se si tenga conto che il prodotto medio *pro capite* del 1994 è inferiore a quello registrato nel 1980) e costituisce un rischio latente anche in altre aree dei Paesi in via di sviluppo o che stanno ristrutturando il loro sistema economico;

considerato che:

risponde ad un criterio di interesse generale definire i profili giuridici sostanziali del debito internazionale, per un certo tempo trascurati in favore di impostazioni che hanno privilegiato l'analisi economica e la gestione politica dello stesso debito;

occorre, in particolare, approfondire e definire i profili relativi alla gestione dei contratti e accordi, di

fronte a eventi che mutano sostanzialmente l'equilibrio di interessi convenuto dalle parti al momento della conclusione degli stessi, al fine della ricostruzione di un equilibrio sulla base di criteri equi;

nel caso del debito internazionale, contratto da molti Paesi in via di sviluppo, sembra in contrasto con classici e tradizionali principi generali del diritto aver accollato interamente al debitore le conseguenze dei cambiamenti intervenuti per iniziative provenienti da soggetti appartenenti al sistema di cui è parte o comunque con cui è solidale il creditore;

in base all'articolo 96 della carta delle Nazioni Unite, « l'Assemblea generale o il Consiglio di sicurezza potranno chiedere alla Corte di giustizia di dare un parere consultivo su qualsiasi questione giuridica » e, in base agli articoli 65 e 38 dello statuto della stessa Corte, il parere può essere reso fondandosi sulle convenzioni e le consuetudini internazionali e sui principi generali del diritto e su un procedimento che ha carattere dichiarativo e non contenzioso;

considerato altresì che:

la XI Conferenza interparlamentare Comunità europea/America-latina (San Paolo del Brasile, 3/7 maggio 1993) ha denunciato l'acuirsi della povertà dell'America latina, dovuta all'onere del debito internazionale, ed ha rivolto l'auspicio, già espresso dal Parlamento latino-americano, che venga chiesto « un parere consultivo della Corte internazionale di giustizia dell'Aja

sul quadro etico e giuridico secondo il quale si deve regolare il debito internazionale», auspicio ribadito dalla recente Conferenza interparlamentare degli stessi consessi svoltasi a Bruxelles, nei giorni 19/23 luglio 1995;

una iniziativa del Governo italiano, sulla materia in argomento, assunta in occasione della prossima Assemblea generale delle Nazioni Unite, risponderebbe ad esigenze di generale utilità:

impegna il Governo

a compiere le necessarie azioni affinché, in occasione della prossima Assemblea generale delle Nazioni Unite, venga inserita all'ordine del giorno della stessa Assemblea la deliberazione della richiesta del parere consultivo della Corte internazionale di giustizia in ordine ai profili giuridici della regolazione del debito internazionale e ad adoperarsi affinché la deliberazione dell'Assemblea sia in senso positivo.

(1-00023) « Cherchi, Ranieri, Giovanni Bianchi, Veltri, Solaroli, Soro, Pezzoni, Olivieri, Guerra, Testa, Mantovani, Brunetti, Meloni, Piscitello, Monaco ».

(1° agosto 1996).

(Sezione 2 – Risoluzioni)

La Camera,

premesso che:

l'elevato valore del debito internazionale dei paesi del Terzo Mondo e in generale dei paesi con un insostenibile debito estero blocca il loro sviluppo e rende loro sempre più difficile affrontare la cooperazione economica, l'internazionalizzazione degli scambi economici;

le cause dell'aggravarsi del debito estero — con il vertiginoso aumento dei tassi di interesse — sono da individuare non solo nella debolezza delle economie

nazionali, ma soprattutto nel mutamento epocale nel frattempo avvenuto di un'economia globalizzata;

considerato che:

il peso del debito estero internazionale non può essere sostenuto esclusivamente dai paesi debitori, ma anche dai paesi creditori per la comune appartenenza ad un sistema di interdipendenze che ha favorito i più forti in modo sproporzionato;

l'esistenza di numerosi segnali da parte di Stati, Organismi e Istituzioni internazionali, di disponibilità per dare una soluzione solidale del debito;

le iniziative e gli atti della Commissione Europea prevedono un'azione coordinata di tutti i creditori allo scopo di ridurre a livelli sostenibili l'onere del debito;

il recente *summit* dei G8 a Birmingham non ha dato i risultati sperati e concretamente utili;

impegna il Governo

ad attivare ogni strumento utile, affinché vi sia il massimo sostegno alla iniziativa della Commissione dell'Unione Europea e successivamente in sede ONU;

a sostenere la cancellazione del debito in modo controllato e progressivo, con procedure rapide e comunque sotto la vigilanza di adeguati organi internazionali; in particolare a correlare l'ammortamento del debito a politiche di risanamento dell'ambiente e della ricostituzione dell'ecosistema danneggiato o eccessivamente sfruttato;

a sostenere la campagna di sensibilizzazione, promossa dal Consiglio ecumenico delle chiese, affinché l'anno 2000, anno del Giubileo, possa rappresentare un momento qualificante che riesca a spezzare le catene del debito estero e riaprire per i paesi poveri una nuova fase storica di pari cooperazione con i paesi ricchi;

a rafforzare il ruolo dell'Italia nei paesi poveri del sud Europa per giungere all'obiettivo di un mediterraneo libero da debiti e da povertà.

(6-00049)

« De Benetti, Paissan, Leccese, Cento, Galletti, Gardiol, Procacci, Boato ».

(Testo così modificato nel corso della seduta)

La Camera,

premesso che il Governo ha raccomandato agli istituti di credito di ridurre i

tassi di interessi sui mutui per la casa e di non superare il 5 per cento sui nuovi mutui

impegna il Governo

a ridurre al 5 per cento il tasso dei mutui contratti dai comuni con la Cassa depositi e prestiti, senza alcuna penale per i comuni;

a ridurre al 5 per cento il tasso di interesse a favore dello Stato quando i contribuenti chiedono il differimento dell'imposta di successione.

(6-00050)

« Pagliarini ».

**DISEGNO DI LEGGE: S. 3206. — CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 8 APRILE 1998,
N. 78, RECANTE INTERVENTI URGENTI IN MATERIA OCCU-
PAZIONALE (APPROVATO DAL SENATO) (4891)**

(A. C. 4891 — sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

1. Il decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, recante interventi urgenti in materia occupazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO**

All'articolo 1:

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre che siano prorogati fino al 31 dicembre 1998 gli interventi di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, come sostituito dall'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, nel limite delle

risorse disponibili nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993.

1-ter. Il trattamento ordinario di integrazione salariale può essere concesso dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la durata massima di tre mesi e comunque non oltre il 30 giugno 1999, anche in deroga al limite di durata previsto dall'articolo 1 della legge 6 agosto 1975, n. 427, nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende industriali esercenti l'attività di escavazione e lavorazione del marmo, nei casi in cui le predette aziende sospendano o riducano l'attività industriale per l'intervento dei servizi preposti o per la necessità di adeguare i propri impianti e siti di estrazione alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, nell'ambito delle risorse disponibili nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e nel limite massimo di lire 6 miliardi per l'anno 1998.

1-quater. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può prevedere, con durata, criteri e limiti stabiliti con proprio decreto, che i trattamenti già previsti dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, i cui effetti sono fatti salvi ai sensi dell'articolo 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, continuino ad essere erogati nei limiti finanziari preordinati allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

1-*quinquies*. Dopo il comma 4 dell'articolo 9-*septies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è inserito il seguente:

“4-*bis*. La Società per l'imprenditoria giovanile spa è autorizzata a provvedere, alla stipula del contratto di finanziamento, all'erogazione di una anticipazione pari al 30 per cento del totale degli investimenti ammessi.” »;

dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-*bis*. All'articolo 59, comma 3, penultimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: “30 giugno 1998” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 1998”; dopo le parole: “disciplina previdenziale”, sono inserite le seguenti: “e del trattamento di fine rapporto”; le parole: “comma 23” sono sostituite dalle seguenti: “commi 22 e 23”; e dopo le parole: “medesima legge”, sono inserite le seguenti: “nel rispetto degli equilibri di bilancio della relativa gestione”.

2-*ter*. Il recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali non versati dalle aziende delle regioni Abruzzo e Molise dal 1° dicembre 1994 al 30 novembre 1996, e dovuti ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994, è effettuato in 40 rate trimestrali di pari importo, e con la sola applicazione degli interessi di dilazione in misura pari al tasso di interesse legale, decorrenti dalla scadenza del secondo trimestre solare successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le imprese che intendono avvalersi della dilazione debbono farne richiesta agli uffici dell'INPS territorialmente competenti entro il secondo trimestre solare successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, allegando il pagamento relativo alla prima rata. Alle imprese che hanno in corso il recupero rateizzato di cui alla presente disposizione, l'INPS è tenuto a rilasciare i certificati di

regolarità contributiva, anche ai fini della partecipazione ai pubblici appalti, ove non sussistano pendenze contributive dovute ad altra causa. »;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Per la prosecuzione dei lavori socialmente utili in corso presso l'INPS è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per il 1998. All'onere recato dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. »;

al comma 4, nell'alinea, dopo le parole: « di parte corrente », sono inserite le seguenti: « “Fondo speciale” ».

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

« ART. 1-*bis*. — (*Reversibilità dell'assegno vitalizio in favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti KZ*). — 1. L'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 94, deve essere interpretato nel senso che l'assegno vitalizio in favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti KZ, di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è reversibile ai familiari, in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni generali vigenti in tema di reversibilità, di ex deportati aventi diritto all'assegno diretto, ancorchè non abbiano fatto domanda o, comunque, non abbiano fruito del beneficio.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 90 milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” del Ministero del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

ART. 1-ter. — (*Disciplina di contratti di cui ai decreti-legge n. 24 del 1986 e n. 409 del 1984*). — 1. Al fine di provvedere ad una disciplina definitiva dei contratti riguardanti i lavoratori di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, per quanto concerne il comune di Palermo, e al decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, per quanto concerne il comune di Napoli, il Governo adotta uno o più provvedimenti intesi, anche a mezzo di accordi di programma, a disciplinare la materia dei suddetti contratti e le forme dell'eventuale mobilità allo scopo di garantire sbocchi occupazionali nel settore pubblico ed in quello privato.

ART. 1-quater. — (*Modifica alla legge n. 449 del 1997*). — 1. All'articolo 59, comma 7, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: "per il numero dei lavoratori da collocare in mobilità indicato nella domanda medesima", sono inserite le seguenti: " , anche considerando complessivamente i numeri indicati nelle domande presentate dalle imprese appartenenti al medesimo gruppo,".

ART. 1-quinquies. — (*Deroga alla legge n. 335 del 1995*). — 1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, commi 25, 26 e 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianità, previgenti alla stessa legge n. 335 del 1995, continuano a trovare applicazione nei confronti dei lavoratori di cui all'articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

ART. 1-sexies. — (*Modifica alla legge n. 196 del 1997*). — 1. Il comma 3 dell'articolo 24 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è sostituito dal seguente:

"3. L'iscrizione nelle liste di collocamento, ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 2, non determina la perdita dello stato di socio della cooperativa".

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 1-septies. — (*Misure a favore di lavoratori di aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche*). — 1. Ai lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, per le quali un drastico calo degli appalti abbia provocato eccedenze strutturali, anche in aree ad alto tasso di disoccupazione, non affrontabili con il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, in base alla vigente normativa, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere, nell'ambito della disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e nel limite massimo di lire 43 miliardi per l'anno 1998, in deroga alla medesima normativa, il trattamento di integrazione salariale straordinaria per un periodo massimo di dodici mesi.

ART. 1-octies. — (*Compiti del comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge n. 41 del 1986*). — 1. Nell'attesa dell'adozione di un provvedimento di riforma degli ammortizzatori sociali ed allo scopo di semplificare le procedure istruttorie per la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, il comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio

1986, n. 41, esprimerà il proprio parere esclusivamente su programmi di ristrutturazione, conversione e riorganizzazione produttiva riguardanti aziende con più di mille dipendenti, situate in unità produttive collocate in due o più regioni.

ART. 1-*nonies*. — (*Disposizioni in materia di mobilità*). — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, si applicano, nel limite di mille unità, a favore delle aziende ubicate nei territori interessati alle proroghe di cui all'articolo 4, comma 21, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, per i lavoratori da collocare in mobilità entro il 31 dicembre 1999. I lavoratori di cui al presente comma sono collocati in pensionamento al raggiungimento dei requisiti di accesso e di decorrenza del trattamento pensionistico di anzianità previsti dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449. Gli oneri relativi alla permanenza in mobilità, ivi compresi quelli relativi alla contribuzione figurativa, per i periodi che eccedono la mobilità ordinaria, sono posti a carico delle imprese. Le imprese che intendono avvalersi della presente disposizione devono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 30 settembre 1998.

ART. 1-*decies*. — (*Misure a favore di dipendenti dei centri di accoglienza per anziani e di riabilitazione psicosociale*). — 1. Ai lavoratori dipendenti da centri di accoglienza per anziani e di riabilitazione psicosociale, licenziati nel periodo dal 13 marzo 1998 al 30 giugno 1998, ed iscritti nelle liste di mobilità, possono essere concessi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per un periodo non eccedente i 12 mesi e per un massimo di 160 unità e dalla data del licenziamento, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni nonchè gli

assegni familiari ove spettanti, nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Per i lavoratori dipendenti dai predetti centri già lavoratori ad orario ridotto, la citata indennità è calcolata in misura proporzionale alle ore lavorate nell'ultimo mese di attività.

2. I centri di accoglienza per anziani e di riabilitazione psicosociale di cui al comma 1 presentano le relative domande, accompagnate dal verbale di consultazione sindacale, redatto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori territorialmente competenti, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che adotta i conseguenti provvedimenti di concessione dell'indennità di cui al comma 1.

ART. 1-*undecies*. — (*Proroga di trattamenti di mobilità*). — 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere i trattamenti previsti dall'articolo 4, comma 12, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, fino al 28 febbraio 1999, nel limite delle risorse disponibili nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(*Interventi urgenti
in materia occupazionale*).

1. Sono prorogati:

a) di ulteriori dodici mesi e nei confronti di un numero di soggetti fino ad un massimo di 3.500 unità i trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità di cui all'articolo 4, comma 21,

terzo e quinto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, in corso alla data del 31 marzo 1998 per effetto di disposizioni vigenti alla data del 31 dicembre 1997, nella misura vigente alla predetta data del 31 marzo 1998; la proroga dei trattamenti di integrazione straordinaria salariale comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante;

b) di ulteriori sei mesi i trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, per i lavoratori in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e nella misura vigente a tale data.

2. All'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola: « requisiti » è sostituita dalla seguente: « tratta-menti »;

b) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero all'erogazione anticipata del trattamento relativo all'anzianità maturata ».

3. Per la prosecuzione dei lavori socialmente utili presso il Ministero per i beni culturali e ambientali è autorizzata la spesa di lire 28 miliardi nel 1998.

4. Agli oneri recati dalle disposizioni del presente articolo, pari a lire 47.050 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando:

a) quanto a lire 17.150 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) quanto a lire 1.900 milioni l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole;

c) quanto a lire 28.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A. C. 4891 - sezione 2)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1. 1.
Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti, Dalla Rosa.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: di ulteriori dodici mesi aggiungere le seguenti: non più prorogabili.

1. 2.
Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti, Dalla Rosa.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: la proroga dei trattamenti di

integrazione straordinaria *fino alla fine della lettera.*

1. 3.

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti, Dalla Rosa.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1. 72.

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: cinque mesi.

1. 52.

Gazzara, Prestigiacomio, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matranga, Santori, Taborelli, Tortoli.

Al comma 1 lettera b) dopo la parola: trattamenti aggiungere la seguente: straordinari.

1. 71.

Michielon.

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine, le parole: la proroga dei trattamenti di integrazione straordinaria salariale comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

1. 4.

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti, Dalla Rosa.

Sopprimere il comma 1-bis.

*** 1. 53.**

Gazzara, Taborelli, Santori.

Sopprimere il comma 1-bis

***1. 73.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Sopprimere il comma 1-bis.

***1. 85.**

Pampo, Polizzi.

Al comma 1-bis, sostituire la parola: disporre con la seguente: stabilire.

1. 24.

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Al comma 1-bis, sostituire le parole: nel limite con le seguenti: nella misura.

1. 22.

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Al comma 1-bis, dopo le parole: nel limite delle risorse aggiungere le seguenti di cassa.

1. 12.

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Al comma 1-bis, sostituire la parola: citato con la seguente: menzionato.

1. 23.

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Sopprimere il comma 1-ter.

*** 1. 54.**

Gazzara, Taborelli, Santori.

Sopprimere il comma 1-ter.

***1. 74.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Sopprimere il comma 1-ter.

***1. 86.**

Pampo, Polizzi.

Al comma 1-ter, sostituire le parole: Il trattamento ordinario di integrazione salariale con le seguenti: La cassa integrazione guadagni ordinaria.

1. 30.

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Al comma 1-ter, sostituire le parole: 30 giugno 1999 con le seguenti: 1° gennaio 1999.

1. 42.

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Al comma 1-ter, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 31 dicembre.

1. 55.

Gazzara, Prestigiacomo, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matranga, Santori, Taborelli, Tortoli.

Al comma 1-ter, sostituire le parole: nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende con le seguenti: nei riguardi dei lavoratori dipendenti da imprese.

1. 33.

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Al comma 1-ter, sostituire le parole: nei confronti con le seguenti: nei riguardi.

1. 31.

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Al comma 1-ter, sostituire le parole: aziende industriali con le seguenti: imprese industriali.

1. 32.

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Al comma 1-ter, sostituire le parole da: di escavazione sino a: o riducano con le seguenti: di lavorazione del marmo, nel caso in cui le predette aziende sospendano.

1. 27.

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Al comma 1-ter, sostituire le parole: l'attività di escavazione e lavorazione del

marmo con le seguenti: l'attività di escavazione del marmo.

1. 25.

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Al comma 1-ter, dopo le parole: marmo aggiungere le seguenti: del granito, del travertino e delle altre pietre per l'edilizia.

1. 56.

Gazzara, Prestigiacomo, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matranga, Santori, Taborelli, Tortoli.

Al comma 1-ter, dopo le parole: nei casi in cui le predette aziende sospendano o riducano l'attività industriale per l'intervento dei servizi preposti o per la necessità con le seguenti: nel caso in cui le predette aziende sospendano o riducano l'attività industriale per l'intervento dei servizi preposti o per l'esigenza.

1. 29.

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Al comma 1-ter, sopprimere le parole: per l'intervento dei servizi preposti o.

1. 34.

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Al comma 1-ter, sopprimere le parole da: o per la necessità di adeguare fino a: in materia di sicurezza del lavoro.

1. 35.

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Al comma 1-ter, sopprimere le parole: impianti e.

1. 36.

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Al comma 1-ter, sopprimere le parole: e siti di estrazione.

1. 37.

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Al comma 1-ter, dopo le parole: nell'ambito delle risorse aggiungere le seguenti: di cassa.

1. 38.

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Al comma 1-ter, dopo le parole: legge 19 luglio 1993, n. 236, e aggiungere la seguente: comunque.

1. 39.

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Al comma 1-ter, sostituire le parole: nel limite massimo con le seguenti: nella misura massima.

1. 41.

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Al comma 1-ter, sostituire le parole: lire 6 miliardi con le seguenti: lire 3 miliardi.

1. 40.

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Al comma 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le imprese che usufruiscono dei benefici di cui al presente comma devono essere sottoposte a controlli e verifiche per accertare l'adeguamento delle medesime alla normativa vigente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

1. 5.

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti, Dalla Rosa.

Sopprimere il comma 1-quater.

*** 1. 57.**

Gazzara, Taborelli, Santori.

Sopprimere il comma 1-quater.

*** 1. 6.**

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti, Dalla Rosa.

Sopprimere il comma 1-quater.

*** 1. 87.**

Pampo, Polizzi.

Al comma 1-quater, sostituire la parola: prevedere con la seguente: disporre.

1. 43.

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Al comma 1-quater, dopo le parole: con durata, criteri aggiungere la seguente: , modalità.

1. 48.

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Al comma 1-quater, sostituire la parola: stabiliti con la seguente: fissati.

1. 47.

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Al comma 1-quater, sostituire le parole: che i trattamenti già previsti dagli articoli con le seguenti: che i benefici già concessi ai sensi degli articoli.

1. 44.

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Al comma 1-quater, sostituire le parole: già previsti con le seguenti: già riconosciuti.

1. 45.

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Al comma 1-quater, sostituire le parole: ai sensi con le seguenti: a norma.

1. 49.

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Al comma 1-quater, sostituire le parole: allo scopo con le seguenti: a tale fine.

1. 46.

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Sopprimere il comma 1-quinquies.

* **1. 58.**

Gazzara, Taborelli, Santori.

Sopprimere il comma 1-quinquies.

* **1. 75.**

Paolo Colombo, Dalla Rosa.

Sopprimere il comma 1-quinquies

* **1. 88.**

Pampo, Polizzi.

Al comma 1-quinquies, all'alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

4-ter. Qualora i progetti di cui al comma 1 non andassero a buon fine entro tre anni dal loro avvio, le attrezzature di cui alla lettera a) del precedente comma devono essere restituite alla società per l'imprenditorialità giovanile spa, la quale potrà concedere le attrezzature rese a nuovi soggetti.

1. 7.

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti, Dalla Rosa.

Al comma 1-quinquies, capoverso 4-bis, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 35 per cento.

1. 59.

Gazzara, Prestigiacomio, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matrangola, Santori, Taborelli, Tortoli.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1. 8.

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti, Dalla Rosa.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: in tal caso, comunque, al fine di beneficiare del pensionamento anticipato, è fatto obbligo ai lavoratori di svolgere gratuitamente lavori socialmente utili per un periodo pari alle annualità corrispondenti al pensionamento anticipato medesimo.

1. 9.

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti, Dalla Rosa.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

02-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le parole: « criminalità organizzata » sono aggiunte le seguenti: « nelle regioni di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 ».

1. 10.

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti, Dalla Rosa.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

02-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le parole: « criminalità organizzata » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « e comunque dovranno essere ratificate successivamente dagli organi di competenza ».

1. 11.

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti, Dalla Rosa.